



**REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace, avv. Giuseppe Paparella ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta il 25.6.2010 al n. 5880/2010 Ruolo contenzioso dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, promossa da:

studio in _____ rappresentato e difeso dal _____ presso il cui
elegge domicilio. _____
-opponente -

CONTRO

Equitalia Lecce spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- opposta -

NONCHE' CONTRO

Prefetto di Lecce, _____
-opposto / contumace-

E CONTRO

Comune di Monteroni di Lecce, in persona del Sindaco pro-tempore,
-opposto / contumace -

Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.

Causa trattenuta in decisione in esito all'udienza del 4.1.2011

Conclusioni delle parti.

Per l'opponente: preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale; nel merito, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ipoteca e conseguentemente disporne la revoca; condannare le controparti al pagamento delle spese processuali.

Per Equitalia: dichiarare legittimo l'operato dell'agente della riscossione e, per l'effetto, dichiarare tenuto l'ente impositore Prefettura di Lecce a garantire Equitalia da ogni avversa pretesa, ivi compresa quella delle spese di causa. Con vittoria di spese e competenze di lite.

SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

Omesso ex art. 132 cpc

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preminarmente va detto che l'opponente, a fronte di una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, da parte di Equitalia Lecce spa, di €.24.011,54 per un debito complessivo pari alla metà, ossia €.12005,77, agisce in questa sede unicamente per ottenere la riduzione dell'importo base di €.2216,98 portati dalla cartella esattoriale n. 059

avente come credito presupposto il mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate per violazione al codice della strada.

Tale precisazione si rende indispensabile al fine di giustificare dinanzi a questo ufficio giudiziario la competenza per materia.

Nel merito, la domanda è fondata.

Dalla produzione documentale fornita dall'opponente, e da questi ottenuta da Equitalia Lecce spa, risulta che la cartella esattoriale n. 059 _____ è stata notificata a _____ in data 26.10.2004; risulta, altresì, che Equitalia, atteso il mancato pagamento della cartella esattoriale, ha proceduto all'iscrizione ipotecaria in data 15.4.2010.

REGIME FISCALE PROC.

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

N. 1576/1.11 Sent.

N. 222 R. G.
N. 111/14 R. Cron.
N. 1/4 R. Rep.

OGGETTO

B.07.

L'art. 206, comma 1, C.d.S., prevede che "se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689".

L'art. 28 Legge 689/81 recita che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione", salvo interruzione, di cui non vi è traccia in questo processo.

Nel caso di specie, dunque il termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del ruolo esattoriale spirava in data 27.10.2009, cosicché l'iscrizione ipotecaria del 15.4.2010 è illegittima in quanto a quella data si era già prescritto il credito posto a fondamento della cartella esattoriale.

Responsabile dell'illegittima iscrizione ipotecaria è il solo agente della riscossione e non già alcuna delle altre parti opposte, rimaste contumaci, che avevano affidato all'agente della riscossione il compito del recupero delle somme, per aver agito esecutivamente dopo lo spirare del termine prescrizionale previsto dall'art. 28 Legge 689/81.

Gli ulteriori motivi di doglianza dell'opponente restano assorbiti da quanto innanzi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Lecce, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da _____ nei confronti di Equitalia Lecce spa, Prefetto di Lecce e Comune di Monteroni di Lecce, così dispone:

accoglie la domanda e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. T88900 del 25.5.2010, presentata in data 15.4.2010 da Equitalia Lecce spa, limitatamente all'importo di €2216,98 portato dalla cartella esattoriale n. 059

ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce di ridurre conseguenzialmente l'ipoteca suddetta;

condanna Equitalia Lecce spa al pagamento delle spese di riduzione di ipoteca se dovute, nonché le spese e competenze del presente giudizio che quantifica complessivamente in €1310,00 di cui €110,00 per spese borsuali, €600,00 per diritti ed €600,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario, iva e cap come per legge.

Sentenza esecutiva come per legge.

Lecce, 21.2.2011

IL CANCELLIERE
Antonio Gianni Ranna

IL GIUDICE DI PACE
M.V. [S. PIRELLA]